ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI DA VIGO – NICOLOSO DA RECCO"
Liceo classico, linguistico e scientifico – Rapallo, Recco, Chiavari
Sito: www.davigonicoloso.edu.it – Blog studenti: www.sharing.school
Piattaforma e-Learning: www.davigonicoloso.it/moodle29
Via don Giovanni Minzoni 1, 16035 – Rapallo (Ge) - Italy
Mail: geis00100n@istruzione.it – pec: geis00100n@istruzione.pec.it – Tel: 0185.61082

Regolamento di Disciplina degli Studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 297/1994 art. 328 recante "Sanzioni Disciplinari";

VISTO il DPR n. 249 del 24/6/1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR n.235 del 21/11/2007 e con DPR 134/2025;

VISTA la CM prot. 3602 del 31/07/2008 nella quale si forniscono indicazioni sui contenuti del Regolamento di Istituto in tema di sanzioni disciplinari;

PREMESSO che lo statuto degli studenti e delle studentesse accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo";

VISTA la legge n. 169 del 30/10/2008 art. 2 "Valutazione del comportamento degli studenti";

VISTO il Regolamento di Istituto vigente e in particolare gli artt. 4, 8, 15;

VISTO il DPR 134/2025,

ADOTTA

il presente Regolamento di Disciplina in ottemperanza alle disposizioni citate.

Art. 1 - Principi

1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e culturale. Sono altresì ispirati ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

2 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

3 L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

4 L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

5 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

6 La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della Comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza, deve essere proporzionale all'infrazione, deve essere tempestiva e avere una durata limitata nel tempo.

7 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato a esporre le proprie ragioni.

Art. 2 - Tipologie di sanzioni

1 Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

A) ammonizione scritta (nota disciplinare)

B) ammonizione del Dirigente Scolastico

C) sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni

D) sospensione dalle lezioni da 4 a 15 giorni

E) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.

Art. 3 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni

1 I comportamenti che generano sanzioni sono riassunti nella tabella seguente:

COMPORTAMENTI	**SANZIONI**
negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni (dimenticanze reiterate di materiale, mancato svolgimento dei compiti e inadempienza rispetto alle consegne); comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle lezioni: mancanza di attenzione, disturbo all'attività didattica; Raggiungimento di 10 ritardi superiori a 10 minuti.	A) ammonizione scritta (nota disciplinare)
Uso dei dispositivi elettronici personali in inosservanza di quanto indicato nell'articolo 15 comma 1, 2 del Regolamento di Istituto.	A) ammonizione scritta (nota disciplinare) *Sequestro immediato del dispositivo con ritiro alla fine della mattinata; convocazione dei genitori dopo tre infrazioni*
violazione delle norme di sicurezza; disturbo grave o prolungato dell'attività didattica; falsificazione di firme, manomissione intenzionale delle giustificazioni; uscita non autorizzata dall'edifico scolastico; derisione, comportamento provocatorio, offese nei confronti del personale della Scuola e/o dei compagni.	B) ammonizione del Dirigente Scolastico
reiterate violazioni delle norme di sicurezza e/o di privacy; danneggiamenti, offese alla Scuola o alle Istituzioni; danneggiamento di oggetti di proprietà privata di compagni e adulti; lievi intimidazioni e minacce nei confronti del personale della Scuola e/o dei compagni; violazione del divieto di fumo.	C) allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni
sottrazione di oggetti di proprietà privata di compagni e adulti; gravi e/o ripetute intimidazioni e minacce nei confronti del personale della Scuola e/o dei compagni; offese a sfondo sessista o razzista o comunque discriminatorie; diffusione di immagini e/o video ottenute con l'uso improprio di telefoni cellulari durante le attività scolastiche; uso di alcolici e/o sostanze che creino dipendenza; comportamenti aggressivi nei confronti di compagni e adulti; comportamenti potenzialmente violenti lesivi dell'incolumità di compagni e adulti	D) allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni
reiterate e gravi offese morali e fisiche nei confronti di compagni più deboli o diversamente abili; atti di bullismo e cyberbullismo conclamati, estorsioni; gravi atti di vandalismo; introduzione e diffusione nella scuola e durante le visite o viaggi di istruzione di alcolici e/o sostanze che creino dipendenza; comportamenti violenti premeditati lesivi dell'incolumità di compagni e adulti, pestaggi organizzati.	E) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

2. Per i comportamenti che procurano danno materiale, la famiglia dell'alunno o lo stesso alunno, in alternativa o in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato.

3. La reiterazione dei comportamenti genera via via sanzioni di livello superiore, secondo il principio di gradualità.
4. Per studenti con certificazioni di disagio o disabilità comportamentale (ADHD) o con acclarate situazioni di forte disagio psico-fisico-sociale, in occorrenza dei comportamenti di cui sopra, il Consiglio di Classe valuterà caso per caso se e quale sanzione comminare, sulla base dei principi di equità e di convenienza.

Art. 4 - Competenze ed entità delle sanzioni

1 Le sanzioni di cui alla lettera A) sono di competenza dei singoli Docenti. L'ammonizione scritta è riportata dai Docenti sul registro di classe.
2 Le sanzioni di cui alla lettera B) sono irrogate dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta del coordinatore di classe o su iniziativa dello stesso Dirigente Scolastico. Consistono in una nota scritta di demerito comunicata ufficialmente alla famiglia.
3 Le sanzioni di cui alla lettera C) e D) sono irrogate dal Consiglio di Classe.
4 Le sanzioni di cui alla lettera E) sono irrogate dal Consiglio di Istituto. Alla riunione del Consiglio di Istituto sono convocati i genitori dell'alunno responsabile dei fatti contestati e lo stesso alunno al fine di potere esporre le ragioni di parte. Situazioni di particolare gravità possono comportare l'allontanamento dalla comunità fino al termine dell'anno scolastico o la non ammissione allo scrutinio finale con voto di comportamento inferiore a 6.
5 Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare per iscritto al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare. Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro breve dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dell'alunno e/o dell'adulto che propone la sanzione. Il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di Classe, là dove è prescritto, dando contestuale avviso alla famiglia.

Art. 5 – Iter da seguire per le sanzioni di cui alle lettere C) e D)

1 Il Docente che rileva un evento punibile con queste tipologie di sanzione deve redigere un rapporto circostanziato, indicando tempi, avvenimenti, testimoni e consegnarlo in Presidenza. Entro tre giorni il DS convoca il Consiglio di Classe competente a giudicare, allargato allo studente e ai genitori.
2 Nella prima parte della riunione del Consiglio di Classe vengono ascoltati i genitori dell'alunno responsabile dei fatti contestati e lo stesso alunno per esporre le ragioni di parte. Lo studente può contestare il fatto e addurre giustificazioni.
3 Il Consiglio decide l'eventuale sanzione e la comunica allo studente e alla famiglia. Se al consiglio disciplinare non si presenta né lo studente né la famiglia, la sanzione viene comunicata per iscritto alla famiglia stessa. Viene redatto verbale da allegare al fascicolo dello studente.
4 La votazione della sanzione avviene a scrutinio palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6 – Azioni di accompagnamento alle sanzioni di allontanamento

1 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
2 Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni (sanzioni di tipo C), il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.
3 Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un tempo compreso fra tre e quindici giorni (sanzioni di tipo D), il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui sopra disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano

tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. L'Istituto individua le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico.

4 Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

5 In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Si individuano le seguenti attività:

- operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici con l'ausilio dei collaboratori scolastici;
- riordino della biblioteca e dei laboratori;
- peer education.

6 Il Collegio dei Docenti definisce nel dettaglio le modalità con cui le attività al punto precedente vengono svolte, nonché le figure adulte di riferimento per ciascuna di esse.

7 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni (sanzioni di tipo E), la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 7 - Estensione delle sanzioni

1 Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, stage etc.

Art. 8 - Esami di Maturità

1 Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 9 - Impugnazioni

1 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola (per le cui competenze si rimanda al DPR 235/2007 e per la cui composizione e funzionamento si rimanda al Regolamento di Istituto), che decide nel termine di dieci giorni.

2 L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3 Sui reclami proposti su eventuali violazioni da parte di questo Regolamento riguardo allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, decide in via definitiva il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Rapallo, 18 novembre 2025